



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

▼ ▼ ▼

Segreteria Regionale della Valle d'Aosta

10 febbraio 2022

VFQ Luca Pison
Cell: 3405085581
E-mail: aosta@conapo.it
Posta Certificata: conapo.aosta@postecert.it
URL: www.conapo.it

Prot. 3/2022

Alla Coordinatrice del
Dipartimento Legislativo e aiuti di
Stato

e PC

Al Presidente della Regione
Autonoma Valle d'Aosta

Alla Coordinatrice del
Dipartimento Personale e
organizzazione

Al Comandante del Corpo
Valdostano dei Vigili del Fuoco

Al Vice - Comandante del Corpo
Valdostano dei Vigili del Fuoco

OGGETTO: Trasmissione richiesta di modifiche al RR 1/2000 – articoli inerenti il G.S. VF Godioz

Spettabile Dott.ssa Quattrocchio,

la scrivente O.S. Conapo – sindacato autonomo dei vigili del fuoco – ritiene importante comunicare, entro la scadenza indicata dal Dipartimento da Lei coordinato per la presentazione del disegno di legge di manutenzione dell'ordinamento regionale, alcune modifiche agli articoli del Regolamento Regionale 1/2000 relativi al Gruppo Sportivo del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, offrendo così voce ai colleghi che si sono visti negare tale possibilità. Infatti, tali modifiche sono state proposte prioritariamente ai dirigenti del Corpo dai componenti del Gruppo Sportivo stesso, i quali, onorando la catena di comando e nel rispetto degli organi dirigenziali, hanno, per contro, ricevuto il cortese invito da parte del Comandante e del Vice Comandante del CVVVF di presentare autonomamente l'istanza.



CONAPO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

Segreteria Regionale della Valle d'Aosta

Il Sindacato è ben consci che vi siano problemi di gran lunga superiori rispetto all'aggiornamento di alcuni articoli inerenti il gruppo sportivo all'interno di un regolamento regionale vecchio di vent'anni (quasi 22) e non più rispondente alle esigenze organizzative di un Corpo che deve assicurare il soccorso pubblico per conto dell'Amministrazione Regionale. Tuttavia si ravvisa la necessità di manutenere anche le disposizioni di un particolare settore del Corpo che, oltre a promuovere il mantenimento delle capacità fisiche e la valorizzazione delle attività istituzionali attraverso lo sport, funge anche da volano a favore dell'educazione civica, sociale ed istituzionale nei confronti dei giovani e giovanissimi ragazzi valdostani che si avvicinano allo sport. Purtroppo, fa specie che i pochi attori proponenti soluzioni volte a diminuire gli ovvi e tristemente conosciuti problemi, così come anche quelli meno noti, siano gli unici a soffrirne: i vigili del fuoco del Corpo Valdostano.

Pertanto in attesa di un'equiparazione "promessa", di una norma d'attuazione proposta dalla Commissione Paritetica, di una revisione organica della norma sui servizi antincendio regionali, di maggiore considerazione da parte del Governo e dell'Amministrazione, si allegano le proposte redatte dal Consiglio Direttivo del G.S. VF Godioz.

Distinti saluti.

Si allegano il testo coordinato, le motivazioni sulle modifiche e una piccola relazione di accompagnamento



Il Segretario Regionale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
V.F.Q. Luca Pison

Proposta di modifiche al regolamento regionale n. 1/2000

Modifiche al regolamento regionale 8 marzo 2000, n. 1 (Attuazione dell'articolo 56 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7(Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale)).

Art. 1 *(Modificazioni all'articolo 13)*

1. Al comma 2 dell'articolo 13 del regolamento regionale 8 marzo 2000, n. 1 (Attuazione dell'articolo 56 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7(Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale)), sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le parole: “dell’età minima di sei anni” sono soppresse;
 - b) alla lettera a), le parole: “all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 7/1999” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 2, comma 1 lettere a) e b), della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l’organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste)”;
 - c) la lettera b) è abrogata;
 - d) al comma 6, le parole: “non danno diritto a compensi” sono sostituite dalle seguenti: “non comportano oneri per l’Amministrazione regionale”.

Art. 2 *(Modificazioni all'articolo 14)*

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del r.r. 1/2000, le parole: “o manifestazioni analoghe” sono sostituite dalle seguenti: “o a gare nazionali, regionali e di rappresentanza riguardanti il gruppo sportivo”.
2. Il comma 2 dell'articolo 14 del r.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:

“2. Il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco che fa parte, in qualità di allenatore, maestro di sci, preparatore atletico, fisioterapista, giudice o dirigente tecnico o accompagnatore delle rappresentative nazionali o internazionali o del

settore giovanile del gruppo sportivo, che partecipa alle manifestazioni di cui al comma 1, è considerato in servizio per il periodo di preparazione e di effettuazione delle manifestazioni stesse.”.

Art. 3
(Modificazioni all'articolo 15)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del r.r. 1/2000, le parole: “all'articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 7/1999” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r. 37/2009”.
2. Al comma 2 dell'articolo 15 del r.r. 1/2000, le parole: “può autorizzare l'uso degli” sono sostituite dalle seguenti: “autorizza l'uso delle strutture, attrezzature e”.

TESTO COORDINATO R.R. 1/2000

Legenda: in **grassetto** le modificazioni, in ~~barratò~~ le abrogazioni e in **giallo** i commenti

Art. 13 (*Gruppo sportivo*).

1. Al fine di favorire l'esercizio dell'attività sportiva utile alla preparazione fisica dei vigili del fuoco e di non interrompere l'attività sportiva dei vigili che abbiano raggiunto un adeguato grado di addestramento come atleti, allenatori, giudici o dirigenti tecnici, nonché di divulgare presso i giovani l'attività sportiva svolta dal Corpo valdostano dei vigili del fuoco, è costituito il gruppo sportivo dei vigili del fuoco.

2. Possono far parte del gruppo sportivo dei vigili del fuoco tutti i residenti in Valle d'Aosta ~~dell'età minima di sei anni~~, che inoltrino domanda corredata, per i minorenni, di assenso del padre o di chi ne fa le veci. Ha priorità di iscrizione:

a) il personale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 7/1999 all'articolo 2, comma 1 lettere a) e b), della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste); (attenzione: nel regolamento regionale è sempre citata la legge precedente, ovvero la l.r. 7/1999. Tale legge è stata abrogata, ma i rinvii devono ritenersi dinamici e quindi sostituiti dai corrispondenti rinvii alla l.r. 37/2009)

b) ~~il personale che svolge servizio di leva ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta);~~

c) i parenti e gli affini dei soggetti di cui alla lettera a), rispettivamente fino al secondo grado e fino al primo grado;

d) coloro che sono stati iscritti al gruppo sportivo "Giuseppe Godioz" del Comando dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta;

e) i dipendenti regionali.

3. Il gruppo sportivo dei vigili del fuoco è finanziato attraverso:

a) il versamento di quote associative da parte dei componenti il gruppo stesso;

b) i contributi annuali concessi dalla Regione;

c) i contributi o le donazioni concessi da soggetti privati o enti pubblici.

4. I contributi di cui al comma 3, lettera b), sono concessi dalla Giunta regionale per la copertura del disavanzo di bilancio, fino ad un massimo del 90 per cento del disavanzo stesso, nei limiti stabiliti nella legge di bilancio; gli ulteriori criteri e modalità per la concessione dei contributi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.⁽²⁾

5. Il gruppo sportivo adotta un proprio statuto che stabilisce, in particolare, le modalità di elezione dei propri organi rappresentativi e le modalità di organizzazione e funzionamento tecnico-amministrativo del gruppo sportivo stesso.

6. Tutte le prestazioni fornite al gruppo sportivo, sia dalle persone che rivestono cariche negli organi rappresentativi, sia dagli atleti, ~~non danno diritto a compensi non comportano oneri per l'Amministrazione regionale.~~

7. In attesa dell'adozione dello statuto e dell'elezione degli organi rappresentativi ai sensi del comma 5, si applica lo statuto e rimangono in carica gli organi del gruppo sportivo "Giuseppe Godioz".

Art. 14

(Partecipazione del personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco a gare e manifestazioni sportive).

1. Il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco che partecipa, in qualità di atleta, a manifestazioni sportive di alto livello internazionale quali campionati continentali, campionati mondiali, giochi olimpici ~~e manifestazioni analoghe o a gare nazionali, regionali e di rappresentanza riguardanti il gruppo sportivo~~, è considerato in servizio per il periodo di preparazione e effettuazione delle manifestazioni stesse.

2. ~~Il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco che fa parte, in qualità di allenatore, giudice o dirigente tecnico, delle rappresentative nazionali o internazionali che partecipano alle manifestazioni di cui al comma 1, è considerato in servizio per il periodo di preparazione e di effettuazione delle manifestazioni stesse. Il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco che fa parte, in qualità di allenatore, maestro di sci, preparatore atletico, fisioterapista, giudice o dirigente tecnico o accompagnatore delle rappresentative nazionali o internazionali o del settore giovanile del gruppo sportivo, che partecipa alle manifestazioni di cui al comma 1, è considerato in servizio per il periodo di preparazione e di effettuazione delle manifestazioni stesse.~~

Art. 15

(Attività del gruppo sportivo).

1. Il dirigente competente stabilisce le modalità di partecipazione del personale di cui all'~~articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 7/1999 all'articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r. 37/2009~~, alle attività del gruppo sportivo, svolte nell'orario di servizio, in relazione al numero massimo di vigili che possono assentarsi dalla sede di servizio ed assicurando, in via prioritaria, i servizi di soccorso. **Vedi commento sopra sulla l.r. 37/2009 in relazione alla l.r. 7/1999.**

2. Il dirigente competente ~~può autorizzare l'uso degli~~ **autorizza l'uso delle strutture, attrezzature e automezzi** del Corpo valdostano dei vigili del fuoco per le attività del gruppo sportivo.

Motivazione sulle modifiche del Regolamento Regionale 8 marzo 2000

- Il comma 2 lettera b) dell'articolo 13 è superato a seguito dell'abolizione della leva obbligatoria avvenuta in data 23/07/2004 n.226
- Il comma 6 dell'articolo 13 è stato modificato per precisare che le prestazioni non generano oneri per l'amministrazione Regionale.
- Il comma 1 dell'articolo 14 è stato modificato per chiarire le specifiche manifestazioni.
- Il comma 2 dell'articolo 14 è stato modificato per precisare quali figure hanno diritto a rappresentare il gruppo sportivo.
- Il comma 2 articolo 15 specifica che è il dirigente competente ad autorizzare l'utilizzo delle strutture, delle attrezzature e degli automezzi.

Relazione di accompagnamento

Le modifiche, abrogazioni e specifiche apportate al Regolamento Regionale 8/03/2000 si sono rese necessarie ai fini di aggiornare le linee di indirizzo ormai superate e di integrare con modificazioni puntuali le disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attività del Gruppo Sportivo VV.F. G.Godioz.